



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica  
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

## Risoluzione n. 219929 del 24 ottobre 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive integrazioni e modificazioni –  
Articolo 71, comma 6, lettera b) - Impiegato direttivo presso la società (...)

Codesto Comune chiede di conoscere se, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, integrato e corretto dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, l'aver prestato la propria opera in qualità di "impiegato direttivo" presso la società (...) possa essere riconosciuto come requisito valido per l'avvio di attività commerciali al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo, si fa presente che, il comma 6, lettera b), dell'articolo 71 del decreto citato, riconosce il possesso del requisito a chi ha "*... per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande*" oppure ha "*.. prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti (...) comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*".

Con riguardo alla tipologia di impresa presso la quale ha operato il soggetto in questione, la scrivente Direzione ritiene si possa assimilare alle imprese esercenti l'attività nel settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, essendo un'azienda operante nei servizi di ristorazione e retail per chi viaggia.

Con riferimento, in particolare, al fatto che il soggetto sia "*dipendente qualificato*", si sottolinea che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-



pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

Pertanto, qualora il contratto collettivo nazionale di lavoro sia riconducibile al “c.c.n.l. per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa”, o al “c.c.n.l. per i dipendenti del turismo e pubblici esercizi”, il soggetto richiedente può considerarsi in possesso della qualificazione professionale se inquadrato almeno al QUARTO LIVELLO dei citati contratti e comunque ricorrano gli altri requisiti stabiliti dal dettato normativo citato.

Premesso quanto sopra, il soggetto in questione in quanto impiegato con funzioni direttive, si ritiene possa presumibilmente appartenere ad un livello di inquadramento assolutamente qualificato e di conseguenza in possesso del requisito professionale richiesto.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Gianfrancesco Vecchio*